

COMUNE DI VILLA LAGARINA PROVINCIA DI TRENTO

**REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI
PER INTERVENTI DI RESTAURO E RISANAMENTO
CONSERVATIVO DELLE FACCIATE DEI FABBRICATI
COMPRESI NEL CENTRO STORICO**

Approvato con deliberazione consiliare n. 42 dd. 01.08.1996

Modificato con deliberazioni CC 22/99 e 48/99

ARTICOLO 1

Finalità ed obiettivi

Il presente regolamento disciplina l'erogazione di contributi ai proprietari degli edifici siti nel centro storico del Comune di Villa Lagarina, al fine della riqualificazione dei fronti edilizi e del rinnovamento o abbellimento delle facciate, per la valorizzazione ed il miglioramento estetico del centro storico stesso.

ARTICOLO 2

Definizione di centro storico

Per centro storico si intende la perimetrazione del centro abitato del paese come risultante dal Piano di Tutela degli insediamenti storici (P.T.G.I.S.), approvato con delibera della Giunta Provinciale n.9807 dd. 28.8.1989, redatto ai sensi dell'art. 4 della L.P. 6.11.1978 n.44, ora sostituita con la L.P. 15.1.1993 n.1.

ARTICOLO 3

Interventi ammissibili ai benefici

1. Sono ammissibili ai benefici previsti dal presente regolamento le spese occorrenti per i seguenti interventi sulle facciate, prospicienti

pubbliche vie o piazze, degli edifici siti nel centro storico del Comune come individuato nel precedente art. 2:

- rifacimento degli intonaci esterni;
 - tinteggiatura e pulitura delle facciate e dei loro elementi esterni, ivi comprese le gronde.
2. Sono comunque esclusi gli interventi già assistiti da altre agevolazioni finanziarie pubbliche.
 3. Gli interessati debbono esplicitamente dichiarare nella domanda che l'intervento per il quale si richiede il contributo non è già assistito da altro finanziamento pubblico.

ARTICOLO 4

Domande per l'accesso ai benefici

1. La domanda per l'accesso ai benefici previsti dal presente regolamento va presentata al Comune su apposito modulo dal 1 al 30 aprile per il I° semestre, dal 1 al 31 ottobre per il II° semestre e comunque prima dell'inizio dei lavori, da parte dei soggetti titolari dell'autorizzazione edilizia rilasciata per l'esecuzione degli interventi di cui al precedente articolo 3.
2. Qualora nello stesso edificio vi siano più proprietari, per accedere al contributo è necessaria la domanda sottoscritta da tutti i comproprietari ed il finanziamento sarà erogato in proporzione alla quota di comproprietà di ciascuno.

Potrà essere ammessa a contributo anche la domanda di un singolo proprietario di un edificio in comproprietà, ma solo se le opere riguardano una porzione significativa di casa tale da giustificare

l'intervento e questo ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione.

ARTICOLO 5

Esame delle domande e formazione della graduatoria


1. Le domande per l'accesso ai benefici previsti dal presente Regolamento vengono esaminate dalla Giunta Comunale, a seguito dichiarazione dell'Ufficio Tecnico attestante che gli interventi rientrano nelle tipologie di cui all'articolo 3 o che possiedono i requisiti di cui all'articolo 6, secondo comma.
2. La graduatoria, con le relative assegnazioni finanziarie, è formata due volte all'anno, entro il 31 maggio ed il 30 novembre.
Nel mese di maggio si valutano le domande pervenute entro il 30 aprile, nel mese di novembre quelle pervenute entro il 31 ottobre.

ARTICOLO 6

Intervento finanziario

1. La spesa massima ammissibile viene fissata, per ogni singolo intervento, in Lire 30.000.000.- (trentamiloni).
2. Nel caso di edifici di particolare interesse storico - paesaggistico o sui quali sia iscritto vincolo di cui alla Legge 1.6.1939 n.1089, o per comprovata e documentata complessità dell'intervento dovuta alla particolare vetustà o al degrado dell'immobile, la Giunta Comunale può eccezionalmente derogare da detto limite elevandolo fino ad un massimo di 40.000.000.- (quarantamiloni) ove sussista disponibilità economica al termine dell'esercizio finanziario ad avvenuta evasione delle richieste ordinarie presentate.

3. Sull'importo dichiarato ammissibile dall'Ufficio Tecnico Comunale, la Giunta stabilisce il contributo in conto capitale da assegnare nella misura del 30% della spesa.
4. Le domande sono semestralmente valutate assegnando la priorità sulla base dei seguenti elementi:
 - a) completezza dell'intervento previsto rispetto alle dimensioni della facciata;
 - b) presenza nella facciata, di significativi elementi storico-artistici, quali affreschi o decorazioni, dei quali sia previsto il restauro;
 - c) contiguità dell'edificio oggetto dell'intervento rispetto ad altri edifici per i quali sia stata presentata domanda di ammissione ai benefici previsti dal presente regolamento o che comunque siano già stati oggetto di interventi di restauro;
 - d) localizzazione dell'edificio sulla viabilità principale.
5. In ogni semestre la Giunta ha a disposizione il 50% (cinquanta per cento) del budget stabilito dal Consiglio Comunale in sede di approvazione del bilancio di previsione **che comunque non potrà superare, per ogni singolo anno finanziario, l'importo massimo di £. 40.000.000.**

Ove nel 1° semestre non venga esaurito il budget assegnato, il medesimo potrà essere utilizzato nel 2° semestre.
6. Le domande presentate nei termini previsti e non accolte per esaurimento dei fondi, saranno ritenute valide per il semestre successivo. 

ARTICOLO 7

EROGAZIONI

1. L'erogazione dei benefici finanziari è subordinata all'esecuzione dell'intervento e tale requisito viene comunicato al beneficiario unitamente alla comunicazione di avvenuto finanziamento dell'intervento. **L'intervento in ogni caso, pena la perdita del contributo assegnato, dovrà risultare ultimato e debitamente certificato entro il termine massimo di anni due dall'avvenuta comunicazione di cui sopra.**
2. Il provvedimento definitivo di liquidazione del contributo è **di diretta emanazione del responsabile dell'ufficio tecnico nonché responsabile dell'istruttoria del procedimento su istanza di parte, con apposito visto di congruità sulla documentazione contabile che poi verrà trasmessa in ragioneria per il materiale pagamento**, avuta notizia da parte del richiedente della "fine lavori" e previo accertamento della regolare esecuzione e della spesa sostenuta, adeguatamente documentata. I prezzi di riferimento relativi agli interventi, ammissibili a contributo, sono determinati sulla base dell'elenco prezzi redatto annualmente dalla Provincia Autonoma di Trento ai sensi dell'art. 13 della L.P. 10.9.1993 n.26.

ARTICOLO 8

Norme finali

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si fa esplicito riferimento alle norme del Regolamento Edilizio e delle Leggi vigenti.